



DECISIONE n. 1/2025 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 13 gennaio 2025

che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 [2025/128]

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 ⁽¹⁾, modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 26 ottobre 2004, che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati ⁽²⁾ (di seguito «accordo»), in particolare l'articolo 7 del protocollo n. 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 2 dell'accordo, l'Unione e la Confederazione svizzera, in quanto parti contraenti, hanno comunicato al comitato misto, per il periodo di riferimento di 12 mesi da settembre 2023 ad agosto 2024, i prezzi interni di riferimento di tutte le materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione del prezzo. Da tali prezzi si evince che la situazione effettiva dei prezzi delle suddette materie prime nel territorio delle parti contraenti è cambiata.
- (2) È pertanto necessario aggiornare i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui al protocollo n. 2, tabella III, dell'accordo, nonché adeguare gli importi di base delle materie prime agricole elencate nella tabella IV di detto protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:

- a) la tabella III è sostituita dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
- b) nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

⁽²⁾ GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2025.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2025

Per il comitato misto

Il presidente

Marco DÜERKOP

ALLEGATO I

«TABELLA III

Prezzi interni di riferimento dell'UE e della Svizzera

Materia prima agricola	Prezzo interno di riferimento svizzero CHF per 100 kg netti	Prezzo interno di riferimento dell'UE CHF per 100 kg netti	Articolo 4, paragrafo 1 Differenza prezzo di riferimento svizzero / UE applicata in Svizzera CHF per 100 kg netti	Articolo 3, paragrafo 3 Differenza prezzo di riferimento svizzero / UE applicata nell'UE EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	60,35	20,93	39,40	0,00
Frumento duro	—	—	1,20	0,00
Segale	47,37	18,48	28,90	0,00
Orzo	—	—	—	—
Granturco	—	—	—	—
Farina di frumento tenero	100,37	42,47	57,90	0,00
Latte intero in polvere	724,26	356,22	368,05	0,00
Latte scremato in polvere	498,09	237,55	260,55	0,00
Burro	1 247,15	556,88	690,25	0,00
Zucchero bianco	—	—	—	—
Uova	—	—	38,00	0,00
Patate fresche	42,31	20,55	21,75	0,00
Grasso vegetale	—	—	170,00	0,00»

ALLEGATO II

«b) Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola	Importo di base applicato in Svizzera articolo 3, paragrafo 2	Importo di base applicato nell'UE articolo 4, paragrafo 2
	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	29,80	0,00
Frumento duro	1,00	0,00
Segale	22,75	0,00
Orzo	—	—
Granturco	—	—
Farina di frumento tenero	47,20	0,00
Latte intero in polvere	299,95	0,00
Latte scremato in polvere	212,35	0,00
Burro	549,35	0,00
Zucchero bianco	—	—
Uova	30,95	0,00
Patate fresche	15,75	0,00
Grasso vegetale	138,55	0,00».